SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2007.

Nuova definizione della pianta organica dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per il quale, ai sensi dell'art. 6, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è istituito un apposito ruolo del personale dell'Autorità stessa;

Vista la proposta di detta Autorità, inviata con nota prot. RIS n. 2/06/PRES del 2 maggio 2006;

Visto il proprio decreto del 2 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114, con il quale è stato definito il ruolo dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comprendente di n. 474 elementi;

Visto l'art. 1-*octies*, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173, convertito dalla legge 12 luglio 2006 n. 228, che ha differito al primo febbraio 2007 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il proprio decreto del 23 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2006, n. 183, con cui è stata sospesa l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006, sopra citato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, con cui è stata ulteriormente prorogata al 1° agosto 2007 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Ritenuto di dover disporre una diversa quantificazione ed articolazione del personale dell'Autorità alla luce dei nuovi compiti ad essa attribuiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 2007 di esecutività della delibera in data 5 dicembre 2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture con la quale, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2007, è determinata la contribuzione dovuta dai soggetti pubblici e privati;

Vista la nota prot. n. 37960/07/Pres/Gab del 2 luglio 2007, con la quale il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture ha inviato la proposta di ridefinizione della tabella organica del personale che porta il tetto massimo a n. 336 unità;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori servizi e forniture;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quantificato in un tetto massimo di n. 336 unità ed articolato secondo quanto previsto dalla tabella A del presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

2. L'Autorità, per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, può assumere, nell'ambito della propria dotazione organica e previa selezione pubblica, in numero non superiore a cinquanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta, per specifici obiettivi e contenuti professionali elevati, coerenti con le nuove competenze in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

3. Fermo restando il numero complessivo delle unità previste nella pianta organica di cui alla Tabella A, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006,

l'Autorità, per motivate esigenze di carattere funzionale, può variare, con propria delibera, con cadenza triennale, la quota dei dipendenti rientranti nelle categorie dei dirigenti di seconda fascia e delle aree C, B e A di cui alla Tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, entro il limite del 20 per cento. La delibera diviene esecutiva trascorsi 60 giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Alla copertura dei posti indicati nella Tabella A, l'Autorità provvede gradualmente, previo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per farvi fronte con carattere di continuità e stabilità. Di detto accertamento è data adeguata motivazione nella delibera con cui si avviano le procedure concorsuali.

5. Ferme restando le forme di reclutamento previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Autorità provvede alle assunzioni mediante pubblico concorso. In ogni caso, il numero dei comandi non può eccedere il 10% del numero complessivo delle unità previste nella pianta organica di cui alla Tabella A.

TABELLA A

Ruolo del personale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Segretario generale	1
Dirigenti di prima fascia	6
Dirigenti di seconda fascia	52
Area C	175
Area B	97
Area A	5
Totale . . .	336

Il presente decreto revoca il decreto del Presidente del Consiglio in data 2 maggio 2006 con effetto dal 1° agosto 2007 e in tale data, entra in vigore.

Roma, 23 luglio 2007

p. *Il Presidente:* LETTA

07A08046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Quintero Olga Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dietista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sanchez Quintero Olga Liliana, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Nutricionista Dietista» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di Servizi previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 20 febbraio 2007;

Visto il decreto direttoriale in data 27 giugno 2007 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/94;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 luglio 2007 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/94 a seguito della quale la sig.ra Sanchez Quintero Olga Liliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Nutricionista Dietista» conseguito il giorno 24 settembre 1997 e rilasciato il giorno 10 marzo del 1998 dalla «La Pontificia Universidad Javeriana» di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Sanchez Quintero

Olga Liliana, nata a Bogotà (Colombia) il giorno 7 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista.

2. La sig.ra Sanchez Quintero Olga Liliana, è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione di dietista.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A08051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 maggio 2007.

Modifiche al decreto 18 marzo 2005, recante: «Criteri e modalità di riparto delle risorse alle regioni e alle province autonome, finalizzate alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di mobilità geografica».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *g)* e l'art. 26, comma 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196, relativi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, relativo alle modalità e ai criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;

Visto il decreto direttoriale del 22 gennaio 2001 inerente i rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini formativi;

Visto l'accordo quadro del 2 ottobre 2003 tra direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione e il coordinamento tecnico delle regioni - settore lavoro e formazione professionale, relativo al rifinanziamento dei tirocini formativi in mobilità interregionale e dell'azione di sistema a sostegno della mobilità del lavoro e delle imprese sud-nord-sud attraverso la formulazione di un unico programma quadro integrato «Programma-quadro per la integrazione e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica»;

Visto il decreto della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 23 dicembre 2003 con il quale sono stati impegnati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui euro 6.500.000,00 in favore della regioni riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto, per la copertura dei costi relativi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *g)* e dell'art. 26, comma 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ;

Visto l'accordo 20 maggio 2004 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM che ha sancito la realizzazione del «Programma-quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica»;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2005 con il quale sono stati dettati i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle regioni e alle province autonome, finalizzate alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di mobilità geografica ed in particolare l'art. 2, secondo comma;

Visto il verbale della riunione del Comitato di pilotaggio nazionale in data 27 marzo 2006 in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i rappresentanti delle regioni partecipanti al succitato programma quadro hanno concordato, considerata la natura sperimentale dello stesso, sulla necessità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 2005, al fine di assicurare la piena attuazione degli obiettivi definiti con l'accordo del 20 maggio 2004;

Visto il verbale della riunione del Comitato di pilotaggio nazionale del 24 luglio 2006 in seno alla quale è stato deciso, nelle more di emanazione del presente decreto di modifica, di adottare un provvedimento amministrativo di proroga di un anno delle attività succitate così come previsto all'art. 5 del citato decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2006 di proroga delle attività del succitato programma-quadro;

Acquisito, infine, il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2005 è così sostituito: «Il 10% delle risorse di cui al precedente articolo verrà erogato dal Ministero a titolo di anticipo alle regioni e alle province autonome all'emanazione del presente decreto. Il 60% delle risorse sarà trasferito alle regioni ed alle province autonome del

centro-nord sulla base dell'approvazione ed effettivo avvio di tirocini formativi e di orientamento previsti dal programma-quadro secondo le procedure concordate in sede di comitato di pilotaggio. Il restante 30% delle risorse, a titolo di saldo, sarà successivamente erogato per il completamento degli stessi, tenendo conto dell'ulteriore avanzamento dei suddetti progetti di tirocini ed a seguito di presentazione della relativa rendicontazione.

Art. 2.

All'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2005, sono aggiunte le seguenti parole: «I dati vengono portati all'attenzione del Comitato di pilotaggio».

Art. 3.

L'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 18 marzo 2005, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2005 è così sostituito: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà con apposito provvedimento, a ripartire le eventuali risorse finanziarie non utilizzate di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2001 secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto».

Art. 5.

All'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 marzo 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «2006» è sostituita dalla seguente: «2007»;

b) al comma 2, la parola «2006» è sostituita dalla seguente: «2007».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio2007

Il Ministro: DAMIANO

TABELLA 1

	Riparto per popolazione residente (50%)	Riparto per tasso di occupazione (30%)	Riparto per tasso di disoccupazione (40%)	Riparto per unità locali attive (60%)	Quota fissa (10%)	TOTALE
CENTRO - NORD						
VALLE D'AOSTA		148.421,76		15.893,14	46.428,57	210.743,47
PIEMONTE		137.944,93		430.476,15	46.428,57	614.849,65
LOMBARDIA		142.746,81		1.003.394,93	46.428,57	1.192.570,31
PROV. AUT. BOLZANO		156.715,92		45.515,76	46.428,57	248.660,25
PROV. AUT. TRENTO		142.092,01		55.082,03	46.428,57	243.602,61
VENETO		139.691,07		480.215,90	46.428,57	666.335,54
FRIULI VG		137.726,66		120.982,34	46.428,57	305.137,57
LIGURIA		130.523,84		205.583,68	46.428,57	382.536,09
EMILIA ROMAGNA		149.949,63		450.897,16	46.428,57	647.275,36
MARCHE		140.564,14		160.523,74	46.428,57	347.516,45
TOSCANA		137.290,13		430.415,37	46.428,57	614.134,07
UMBRIA		136.417,06		77.581,61	46.428,57	260.427,24
LAZIO		128.777,70		317.370,48	46.428,57	492.576,76
ABRUZZO		121.138,35		106.067,71	46.428,57	273.634,63
TOTALE		1.950.000,00		3.900.000,00	650.000,00	6.500.000,00
MEZZOGIORNO						
MOLISE	53.888,80		302.204,41		92.857,14	448.950,35
CAMPANIA	966.798,80		403.807,62		92.857,14	1.463.463,56
PUGLIA	677.988,50		401.202,40		92.857,14	1.172.048,04
BASILICATA	100.199,49		296.993,99		92.857,14	490.050,62
CALABRIA	337.141,82		388.176,35		92.857,14	818.175,32
SICILIA	838.812,89		453.306,61		92.857,14	1.384.976,65
SARDEGNA	275.169,70		354.308,62		92.857,14	722.335,46
TOTALE	3.250.000,00		2.600.000,00		650.000,00	6.500.000,00

07A08048

DECRETO 7 settembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 25/06 del 13 novembre 2006 con il quale è stata ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro nel settore privato — come prevista dall'art. 410 c.p.c. e dalla legge n. 533/1973, e successive modifiche ed integrazioni — per il quadriennio 2006/2010;

Vista la nota del 16 aprile 2007 con la quale il sig. Claudio Golfetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova in rappresentanza dei lavoratori (UIL);

Vista la nota del 4 settembre 2007 con la quale la UIL di Padova ha designato il sig. Daniele Rampazzo in sostituzione del sig. Claudio Golfetto dimissionario, così;

Decreta:

Il sig. Daniele Rampazzo, nato a Padova il 21 marzo 1948, è nominato, in rappresentanza dei lavoratori, componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro in sostituzione del sig. Claudio Golfetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2001.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni al TAR del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 7 settembre 2007

Il direttore provinciale: DRAGO

07A08004

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Taranto, per moria di mitili, a seguito delle alte temperature dell'estate 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della Marina Mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'AGCI Pesca del 6 ottobre 2003, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Taranto a seguito di una moria di mitili di allevamento causata dalle alte temperature dell'estate 2003;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Taranto a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle alte temperature dell'estate 2003 che hanno causato una moria di mitili di allevamento, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Taranto.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita IVA .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatore/o armatrice dell'unità .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel Compartimento marittimo di Taranto a seguito delle alte temperature dell'estate 2003.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di .... al n. ....;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. .... ;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime;

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda;

5) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003 e 2004, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003 e 2004, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2003 e 2004;

8) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

9) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4 e 8 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data, ...

Firma ....

07A08008

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Trapani, per le avversità meteomarine del periodo 23-26 dicembre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della Marina Mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'AGCI Pesca e dell'UNCI Pesca del 25 marzo 2004, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Trapani a seguito delle avversità meteomarine del periodo 23-26 dicembre 2003 che hanno causato danni all'attività di ingrasso tonni delle società «Ittica del Golfo» e «New Eurofish» nel golfo di Castellammare;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Trapani a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità meteomarine del periodo 23-26 dicembre 2003 che hanno causato danni all'attività di ingrasso tonni delle società «Ittica del Golfo» e «New Eurofish» nel golfo di Castellammare, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Trapani.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita IVA .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatore/o armatrice dell'unità .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto

a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel Compartimento marittimo di Trapani a seguito delle avversità meteomarine del periodo 23-26 dicembre 2003.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di .... al n. ....;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. .... ;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime;

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda;

5) copia del verbale di smaltimento effettuato dalla locale ASL, ovvero copia dell'autorizzazione allo smaltimento, con l'indicazione del quantitativo di prodotto smaltito;

6) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

7) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2003, 2004 e 2005;

9) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

10) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 9 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data, ...

Firma ....

07A08009

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Borislava Vladimirova Angelova Baykova, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Borislava Vladimirova Angelova Baykova, la documentazione prodotta a corrodo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indotta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale, datato 26 aprile 2007 (prot. n. 4032), che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 18 luglio 2007 - prot. n. 17801 con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Perugia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di laurea CepHR A 95 / BTY n. 00072 conseguito il 1° settembre 1995 presso l'Università «Santi Cirillo e Metodio» di Veliko Tarnovo Bulgaria) in lingua e lettere inglesi, posseduto dalla cittadina bulgara Angelova Baykova Borislava Vladimirova nata a Sofia (Bulgaria) il 1° novembre 1967, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08052

DECRETO 5 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Susanne Gregarek, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Gregarek Susanne, la documentazione prodotta a corrodo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indotta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale, datato 28 marzo 2007 (prot. n. 3134), che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 20 luglio 2007 - prot. n. 32311/C.10 con la quale l'Ufficio - Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione della Provincia autonoma di Trento ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore:

a) «Diplom of Competence of first degree» laurea in tecniche di teatro per l'insegnamento (linguaggio verbale e non verbale) conseguito presso il Noordelijke Hogeschool (Istituto Superiore) Leeuwarden (Olanda) conseguito il 10 novembre 1997;

b) «laurea in mediazione linguistica per le imprese e il turismo», conseguita il 22 marzo 2006 presso l'Università degli studi di Trento;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) abilitazione all'insegnamento (QTS) conseguito il 1° ottobre 2001;

b) postgraduate certificate in educacion in modern languages (certificato post laurea per l'insegnamento - in lingue moderne) conferito dalla University of North London il 24 luglio 2002, posseduto dalla cittadina tedesca Gregarek Susanne nata a München (Germania) il 22 aprile 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di tedesco, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue o civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08053

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2007.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 18 aprile 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 16/6

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Paolo Tortora, Enrico Troiani, Fabrizio Giulietti, Fabrizio Piergentili, Nicola Melega, Roberto Cocomazzi, Alma Space S.r.l. (Bertinoro FC)
- **Protocollo N**. 16211 del 14/12/2006
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** "Piattaforma satellitare per l'osservazione della Terra"
  - **Inizio:** 1 aprile 2007
    Durata Mesi:36
- **Costituenda Società:** ALMA Space- Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 14 dicembre 2006

- **Costito Totale ammesso** € **985.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **629.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** € **356.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 629.000,00	€ 356.000,00	€ 985.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 629.000,00	€ 356.000,00	€ 985.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università
10%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90

Progetto 1/7

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Piero Manetti, Roberto Cioni, Massimo Guidi, Brunella Raco, CNR, West Systems Srl, P&I Srl, Ellea Life & Technology Srl
- **Protocollo N**. 440 del 15/01/07
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo: "**Water Air STrategic Environment Monitoring (W.A.ST.E. Monitoring)
  - **Inizio:** Gennaio 2007
    Durata Mesi: 30
- **Costituenda Società:** MASSA Spin.Off - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 15/01/07

- **Costo Totale ammesso** € **638.600,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **530.800,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** € **107.800,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€ 176.400,00	€ 107.800,00	€ 284.200,00
Non Eleggibile	€ 354.400,00	€	€ 354.400,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 530.800,00	€ 107.800,00	€ 638.600,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	70%	45%
Non Eleggibile	70%	

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università
10%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 420.070,00

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art. 11, comma 12, lettera *c)* è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di piccola e media impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 936.526,90 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse: sezione aree nazionali: € 936.526,90.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 97

07A08003

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Cosenza nelle giornata del 14 agosto 2007.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali dell'Ufficio di Cosenza, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 14 agosto 2007 per consentire i relativi interventi da parte della società «Euro & Promos Group soc. coop. p.a.», in ottemperanza all'art. 8 del capitolo tecnico allegato al contratto di appalto per l'affidamento del servizio di pulizia stipulato il 30 maggio 2007.

Dell'avvenuta chiusura l'Ufficio di Cosenza ha informato il Garante del contribuente della Calabria, il quale atto del 6 settembre 2007 ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

a) attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

b) disposizioni normative relative all'atto adottato:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 12 settembre 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A08064

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 11 luglio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 47;

Vista la motivata proposta del Consiglio della facoltà di scienze della formazione, formulata nell'adunanza del 7 febbraio 2007, intesa a ottenere il decremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di una unità e l'incremento della pianta organica dei posti di ricercatore universitario di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza dell'11 luglio 2007;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «*A*», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsti per la facoltà di scienze della formazione viene diminuito di una unità e diventa:

«Facoltà di scienze della formazione . . . . 37»;

il numero dei posti di ricercatore universitario previsti per la facoltà di scienze della formazione viene aumentato di due unità e diventa:

«Facoltà di scienze della formazione . . . . 60».

Milano, 11 luglio 2007

Il rettore: ORNAGHI

07A08047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 19 settembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«TRATTATI INTERNAZIONALI BASI E SERVITÙ MILITARI».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in via XXI Aprile n. 61 - 0162 Roma, presso Avvocato Claudio Giangiacomo - Tel. 3937091379.

07A08151

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione mediante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992.

Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 13 della Convenzione mediante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° maggio 2007.

07A07979

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo La.P.I. S.p.a., in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 30 agosto 2007, l'organismo «La.P.I. S.p.a.» con sede in Prato - via della Quercia, 11 - Loc. La Querce, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di superfici multisport per usi interni, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A07997

Abilitazione dell'organismo CSI S.p.a., in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 29 agosto 2007, l'organismo «CSI S.p.a.» con sede in Bollate (Milano) - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di vetro per edilizia, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A07998

Abilitazione dell'organismo RINA S.p.a., in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 3 agosto 2007, l'organismo «RINA S.p.a.» con sede in Genova - via Corsica n. 12, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di vetri per edilizia, membrane flessibili per l'impermeabilizzazione, prodotti a base di gesso, facciate continue, prodotti e sistemi per l'isolamento termico, prodotti per la copertura di tetti, pannelli a base di legno, rivestimenti/finiture di pareti e soffitti, pavimentazioni, strutture di legno come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A07999

Abilitazione dell'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 6 settembre 2007, l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.» con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di generatori di calore come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A08000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 settembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3860
Yen	159,20
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,508
Corona danese	7,4488
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68915
Fiorino ungherese	254,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7886
Nuovo leu romeno	3,3651
Corona svedese	9,2735
Corona slovacca	33,760
Franco svizzero	1,6463
Corona islandese	89,75
Corona norvegese	7,8275
Kuna croata	7,3280
Rublo russo	35,1480
Nuova lira turca	1,7526
Dollaro australiano	1,6499
Dollaro canadese	1,4286
Yuan cinese	10,4172
Dollaro di Hong Kong	10,7951
Rupia indonesiana	13000,68
Won sudcoreano	1287,04
Ringgit malese	4,8267
Dollaro neozelandese	1,9407
Peso filippino	63,978
Dollaro di Singapore	2,0964
Baht tailandese	44,269
Rand sudafricano	9,9654

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08134

MINISTERO DELLA SALUTE

Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà.

In data 3 agosto 2007 è stato firmato dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della regione Lazio, della regione Puglia, della regione Siciliana, il decreto di costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà ai sensi dell'art. 1, comma 827 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Il decreto è visionabile integralmente sul sito www.ministerosalute.it

07A07995

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské Trojhránky», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 206 del 5 settembre 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Sdružení výrobců Karlovarských trojhránků, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti di pasticceria - wafer, denominato «Karlovarské Trojhránký».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A07978

Proposta di riconoscimento della denominazione «Melanzana rossa di Rotonda» come denominazione di origine protetta

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Melanzana rossa di Rotonda» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal comitato promotore «Melanzana rossa di Rotonda», con sede c/o comune di Rotonda - via Roma, 56 - 85048 Rotonda (Potenza), acquisito anche il parere della regione Basilicata, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MELANZANA ROSSA DI ROTONDA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Melanzana rossa di Rotonda» è riservata alle bacche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Melanzana rossa di Rotonda» si ottiene con l'ecotipo «Melanzana rossa di Rotonda» riconducibile alla specie: *Solanum aethiopicum.*

La «Melanzana rossa di Rotonda», all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco deve avere le seguenti caratteristiche:

pezzatura della bacca: lunghezza cm 4-6, larghezza cm 4-6 con peso medio compreso tra i 50 e i 150 gr;

colore e sovracolore, verde arancio chiaro con tenui sfumature verdognole ad inizio maturazione e successivamente arancione vivo tendente al rosso lucido;

bacca intera di aspetto fresco, sana;

polpa caratterizzata da una consistenza carnosa e dalla caratteristica di non annerire dopo il taglio;

pulita, praticamente esente da sostanze estranee visibili;

priva di odore e/o sapore estranei;

priva di umidità esterna anormale.

Può ottenere il riconoscimento «Melanzana rossa di Rotonda» (D.O.P.) solo il prodotto che presenta i requisiti previsti dalle norme di qualità appartenenti alle categorie extra e prima.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e condizionamento della D.O.P. «Melanzana rossa di Rotonda» comprende: l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Potenza: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica di produzione del prodotto è la seguente:

preparazione del terreno: le operazioni colturali devono prevedere aratura ad una profondità di circa 30-35 cm precedente l'impianto. Seguiranno poi le operazioni di preparazione del terreno per il trapianto;

trapianto: si esegue dal 10 maggio al 30 giugno di ogni anno;

sesto d'impianto: i sesti e le distanze di piantagione, devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con una densità d'impianto comunque non superiore a diciottomila piante ad ettaro;

modalità di trapianto: le piantine vengono trapiantate in solchetti preventivamente aperti;

materiale di propagazione: utilizzo di piantine con 3-5 foglie con un altezza compresa tra 10-15 cm. Le piantine utilizzate vengono riprodotte nell'area di produzione individuata all'art. 3;

irrigazione: vengono utilizzati i seguenti metodi di irrigazione: a scorrimento, a goccia e microirrigazione;

concimazione: nel caso di concimazione si utilizza sostanza organica: letame maturo oppure si fa ricorso ad altra sostanza organica compostata o alla pratica del sovescio. Il livello di concimazione minerale non deve superare le seguenti unità fertilizzanti per ettaro:

U.F. 100 azoto;

U.F. 100 fosforo;

U.F. 120 potassio;

difesa: nel rispetto sia della tecnica di coltivazione tradizionale che di quelle a basso impatto ambientale sono consentite per i trattamenti fitosanitari tutti i principi attivi comunemente ammessi nella coltivazione integrata delle colture agrarie. Non è ammesso l'utilizzo del diserbo;

raccolta: la raccolta delle bacche deve essere effettuata a mano con forbici asportando una piccola porzione di peduncolo. La raccolta delle bacche inizia dal 1° luglio di ogni anno e termina entro il 30 di novembre. La produzione massima in coltura specializzata è fissata in sei tonnellate ad ettaro;

seme: il seme utilizzato per la riproduzione deve provenire da piante madri sane selezionate all'interno di campi ricadenti nei comuni di cui all'art. 3.

Tutte le fasi del condizionamento, dalla preparazione fino al confezionamento ed alla conservazione del prodotto, sono effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3 per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano produrre ammaccature delle bacche e rottura del peduncolo alterando irrimediabilmente le qualità organolettiche del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La caratteristica principale della «Melanzana rossa di Rotonda» che tanto la differenzia dallo standard qualitativo delle altre melanzane prodotte in altre zone è il basso contenuto di acido clorogenico responsabile dell'imbrunimento della bacca. Il contenuto di acido clorogenico della melanzana comune risulta in media pari a 4300 ppm nettamente superiore al valore di quello della «Melanzana rossa di Rotonda» mediamente pari a 800 ppm. Caratteristica questa di notevole interesse da parte dell'industria agro-alimentare e conserviera poiché consente di mantenere la polpa bianca anche dopo il taglio delle bacche per molto tempo. Altra importante caratteristica è la forma tonda simile al pomodoro e il tipico colore arancione con la presenza di venature brunastre/verdastre sulla bacca che la differenziano in maniera evidente da tutte le altre. Queste caratteristiche rendono unica e rara la «Melanzana rossa di Rotonda» visto che la sua coltivazione è stata accertata in Italia esclusivamente nella zona delimitata all'art. 3 sin dagli anni '40. Il suo adattamento alle condizioni climatiche della zona ne ha favorito la sua diffusione tanto da interagire con il territorio e l'ambiente responsabili della sua unicità. I terreni su cui viene coltivata sono situati in una immensa valle, il cui bacino è di origine lacustre e risale al periodo dell'era quaternaria. Sono quindi di origine alluvionale, sabbiosi e limo argillosi, freschi profondi e fertili con una buona ritenzione idrica. Il clima è sostanzialmente dolce e le piogge sono abbondanti nel periodo che va da ottobre a maggio. È questo particolare microclima che favorisce la coltivazione di quasi tutte le ortive e soprattutto la coltivazione della «Melanzana rossa di Rotonda» conferendole quelle caratteristiche uniche.

La «Melanzana rossa di Rotonda» fu introdotta all'inizio del secolo scorso nel comune di Rotonda da alcuni cittadini che, tornati dalla guerra d'Africa, portarono con sè alcuni esemplari di questa melanzana molto simile al pomodoro. Nel corso degli anni il suo adattamento all'ambiente ha favorito la sua diffusione e la sua caratterizzazione distinguendola non solo dalle altre melanzane ma addirittura anche da quelle d'Africa da cui originariamente proveniva e che era di colore arancione senza striature e di forma più allungata.. Tutte le sue caratteristiche qualitative sono esaltate nel suo ambiente naturale di coltivazione ubicato nel cuore del Parco nazionale del Pollino, caratterizzato dalla posizione dei terreni e dalle loro buona qualità, dalla purezza dalle acque provenienti da sorgenti situate nel Parco stesso e «giovevolissime», dalla mitezza del clima, come evidenziato dal Cirelli nella sua monografia del 1853: «l'agro è abbondante di acqua ..., le quali sono giovevolissime per l'agricoltura, e l'industrioso colono di Rotonda sa ben mettere a profitto ... la sedulità dei coltivatori, la mitezza del clima, la posizione de terreni, e la loro buona qualità offrono i fattori più sicuri della produzione, la quale perciò è svariata, offrendo annualmente tutti i prodotti bisognevoli per la sussistenza degli abitanti.

La «Melanzana rossa di Rotonda» viene consumata da sempre conservata sott'olio per il suo gusto particolare leggermente piccante e per le sue particolari qualità antiossidanti e viene coltivata da sempre da ogni famiglia della zona nel proprio orto.

L'indagine e le ricerche condotte dal CNR di Bari nel 1992 (Langhetti 1993), anche sulla base di interviste fatte agli agricoltori più anziani del comune di Rotonda conferma l'utilizzo della «Melanzana rossa di Rotonda» nella cucina locale sin dagli inizi del ventesimo secolo. Gli anziani agricoltori (ottantenni e novantenni), all'epoca bambini, ricordano la «la Melanzana rossa di Rotonda», perché utilizzata nella preparazione di molti piatti della cucina locale.

L'appuntamento annuale della «Sagra della Melanzana Rotonda di Rotonda», continua a richiamare migliaia di persone a Rotonda e testimonia la continua affermazione del prodotto nel mondo della ristorazione tipica sia a livello locale che extraregionale.

Nella tradizione gastronomica la «Melanzana rossa di Rotonda» si è affermata su tutte le tavole ed in particolare nel mondo della ristorazione locale e regionale di qualità e la sua notorietà trova ampia conferma nella sua presenza in diversi programmi televisivi, su riviste specializzate e libri di cucina.

Nel 2004 la «Melanzana rossa di Rotonda» è stata inserita nell'elenco dei prodotti tradizionali della regione Basilicata.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo della D.O.P. «Melanzana rossa di Rotonda» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto fresco deve essere posto in vendita in contenitori realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o altro materiale riciclabile, consentito dalle normative comunitarie.

Le confezioni con le quali la «Melanzana rossa di Rotonda» D.O.P. viene immessa al consumo sono le seguenti:

retine in plastica del peso di 0,500 kg - 0,750 kg - 1 kg - 2 kg - 2,5 kg - 5 kg.

Sulle etichette apposte sulle confezioni devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

Melanzana rossa di Rotonda e «Denominazione d'origine protetta» o il suo acronimo D.O.P. con caratteri superiori a quelli usati per le altre indicazioni;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti;

il logo.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine protetta.

Il logo di forma ellittica ha un bordo formato esternamente da una doppia linea concentrica di color salmone, internamente da una linea di colore salmone. Il bordo ha fondo bianco, nella parte superiore di questo bordo è riportata la dicitura «Melanzana rossa» nella parte inferiore la dicitura «di Rotonda». Nella forma ellittica interna dal fondo rosa salmone chiaro è raffigurata l'immagine stilizzata di una melanzana rossa dal corpo sfumato con colori variabili dal rosso all'arancio e gambo sfumato dal verde scuro al verde chiaro. Sul piede è riportata la dicitura «Denominazione di origine protetta».

Indici colorimetrici:

bordo: color salmone Pantone F8BA55;

dicitura melanzana rossa: caratteri Times di colore nero Pantone su fondo bianco Pantone.

dicitura di Rotonda: caratteri Tru type Bookmann ITC LT colore nero Pantone su fondo bianco Pantone;

forma ellittica interna: bordo colore rosa salmone chiaro Pantone FCE4BF;

melanzana: rosso Pantone A83716; arancio Pantone E89300; gambo verde scuro Pantone 363324; verde chiaro Pantone 65954B;

dicitura «Denominazione di origine protetta»: caratteri Tru type Bookman ITC LT di colore nero Pantone.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la denominazione «Melanzana rossa di Rotonda», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione «Melanzana rossa di Rotonda», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. «Melanzana rossa di Rotonda» riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del (CE) n. 510/2006.

07A07981

Approvazione dello statuto del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2007, è stato approvato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, lo statuto del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici (Napoli).

Per la consultazione del testo integrale dello statuto si rinvia al sito internet: www.centroportici.unina.it

07A08001

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plasbumin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1774 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano.

Medicinale: PLASBUMIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028989046 - «20% soluzione per infusione» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 028989059 - «20% soluzione per infusione» flacone 100 ml.

È ora trasferita alla società: Kedrion S.p.a. (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55020 - Barga - Lucca.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08026

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dalacin T»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1786 del 3 settembre 2007

Medicinale: DALACIN T.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 156 km 50, 04010 - Borgo San Michele - Latina - Codice fiscale 06954380157.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità del prodotto finito: da 30 mesi a 2 anni, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025314016 - «1g/100 ml soluzione cutanea» flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08027

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebulgen»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1795 del 3 settembre 2007

Medicinale: NEBULGEN.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - codice fiscale 03696500655.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Genetic S.p.a. sita in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio del lotto.

La dimensione del lotto standard industriale utilizzata dalla sopracitata officina è di 500 litri relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036372011 - «1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036372023 - «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036372035 - «1 mg/ml adulti soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036372047 - «0,5 mg/ml bambini soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08028

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dueva»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1796 del 3 settembre 2007

Medicinale: DUEVA.

Titolare A.I.C.: A. Merini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3, 50131 - Firenze, codice fiscale 00395270481.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 033814029 - «compresse» 3 blister da 22 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 033814029 - «compresse» 66 compresse;

A.I.C. n. 033814031 - «compresse» 6 blister da 22 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 033814031 - «compresse» 132 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «"compresse" 6 blister da 22 compresse» (A.I.C. n. 033814031), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A08029

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Limican»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1809 del 3 settembre 2007

Medicinale: LIMICAN.

Titolare A.I.C.: ACARPIA - Servicos Farmaceuticos LDA con sede legale e domicilio in Rua Dos Murcas, 88 - Funchal - Madeira (Portogallo).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Kleva SA sita in 189 Parnithos Avenue - 13671 Atene (Grecia) per le fasi produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio del lotto relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025575034 - «50 mg/2ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fleboside»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1810 del 3 settembre 2007

Medicinale: FLEBOSIDE.

Titolare A.I.C.: Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede legale e domicilio in Rua Dos Murcas, 88 - Funchal - Madeira (Portogallo).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Kleva SA sita in 189 Parnithos Avenue - 13671 Atene (Grecia), per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio del lotto, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 020561041 - «1,5 mg/3 ml + 150 mg/3 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08031

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina Sigma Tau Generics»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1813 del 3 settembre 2007

Medicinale: AMOXICILLINA SIGMA TAU GENERICS.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 08065951009.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032104010 - 12 compresse 1 g,

varia in:

A.I.C. n. 032104010 - «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 032104022 - 1 flac sosp estemp 5% 100 ml (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 032104022 - «500 mg/10 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diabemide»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1816 del 3 settembre 2007

Medicinale: DIABEMIDE.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese, 897 - 56010 La Vettola (Pisa), codice fiscale n. 00678100504.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 016891018 - 20 compresse 250 mg,

varia in:

A.I.C. n. 016891018 - «250 mg compresse» 20 compresse.

07A08033

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glibomet»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1817 del 3 settembre 2007

Medicinale: GLIBOMET.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese, 897 - 56010 La Vettola (Pisa), codice fiscale n. 00678100504.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026129015 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 40 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 026129015 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse;

A.I.C. n. 026129039 - «5» «400 mg + 5 mg compresse film rivestite» 40 compresse (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 026129039 - «400 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026129041 - «5» «400 mg + 5 mg compresse film rivestite» 60 compresse

varia in:

A.I.C. n. 026129041 - «400 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Per le confezioni «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film» (A.I.C. n. 026129027), «5» «400 mg + 5 mg compresse film rivestite 40 compresse (A.I.C. n. 026129039), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A08034

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dopacard»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1823 del 4 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cephalon Ltd, con sede legale e domicilio in The Magdalen Centre, Oxford Science Park, OX4 4GA - Oxford - Oxfordshire (Gran Bretagna).

Medicinale: DOPACARD.

Confezione: A.I.C. n. 033511015 - «1% soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale 5 ml,

è ora trasferita alla società: Cephalon S.r.l. (codice fiscale n. 04936501008), con sede legale e domicilio fiscale in piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08035

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbolithium»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1824 del 4 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cephalon Ltd, con sede legale e domicilio in The Magdalen Centre, Oxford Science Park, OX4 4GA - Oxford - Oxfordshire (Gran Bretagna).

Medicinale: CARBOLITHIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 024597015 - «150 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 024597039 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule,

è ora trasferita alla società: Cephalon S.r.l., (codice fiscale n. 04936501008), con sede legale e domicilio fiscale in piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08036

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione A.I.C./N/T n. 1544 del 17 luglio 2007, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Paracetamolo Marco Viti"».

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 1º agosto 2007, a pag. 38, è apportata la seguente modifica:

al paragrafo «Confezione: A.I.C. n. 030350019 - «500 mg compresse» 20 compresse, è ora trasferita alla» in luogo di: Società cooperativa Italia società cooperativa, leggasi: Coop Italia società cooperativa.

07A08037

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di agosto 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7
	Novembre	128,3	1,7	3,6
	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,4
	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7
	Agosto	130,4	1,6	3,7

00A08044

REGIONE SARDEGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis. Decreto legislativo n. 42/2004, articolo 140. (Deliberazione del 22 agosto 2007, n. 31/12).

Il presidente, di concerto con gli assessori degli enti locali, finanze e urbanistica e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport, richiamando le precedenti deliberazioni della giunta regionale n. 19/12 del 12 maggio 2006, n. 46/1 del 14 novembre 2006 e n. 1/2 del 9 gennaio 2007, riferisce che la Commissione regionale per il paesaggio, istituita con la deliberazione della giunta regionale n. 51/12 del 12 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in data 21 febbraio 2007 ha presentato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis di cui all'art. 138 del già citato decreto legislativo.

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 139 del citato decreto legislativo n. 42/2004, la proposta è stata pubblicata all'albo pretorio del comune di Cagliari per novanta giorni a decorrere dal giorno 26 febbraio 2007 e della stessa è stato dato avviso sui quotidiani «La Repubblica», «L'Unione Sarda», e «La Nuova Sardegna» del 2 marzo 2007, e sul sito informatico della regione.

A seguito della pubblicazione della proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico sono state presentate le seguenti osservazioni:

1) comitato spontaneo di quartiere del rione di Sant'Avendrace in data 20 aprile 2007;

2) società Impresa Sarda Industria Edilizia SAR.IN. S.r.l., con sede in Cagliari, in data 23 maggio 2007;

3) signora Desogus Elvira, residente in Cagliari, in data 24 giugno 2007;

4) comune di Cagliari in data 26 giugno 2007 ed integrazione del 3 luglio 2007;

5) signori Addari Italo titolare della società Silos S.r.l. e Giorgio Cellino contitolare Industria Sarda Molini S.p.a., in data 9 agosto 2007.

Conseguentemente le suddette osservazioni sono state sottoposte alle valutazioni tecnico-giuridiche dei competenti uffici dell'amministrazione regionale.

Il presidente pertanto sottopone all'esame della giunta le osservazioni presentate con le risultanze istruttorie predisposte dai competenti uffici dell'amministrazione regionale.

Con le osservazioni presentate il comitato spontaneo di quartiere del rione di Sant'Avendrace ritiene che la collocazione del rione in parte nella zona 1.1, di massima tutela, in parte nella zona 2, di tutela orientata e nella subzona 2.2, comporti conseguenze sul piano economico-sociale in quanto la maggior parte dei fabbricati insistenti sul rione non potrà neanche essere restaurata.

Al riguardo, come precisato in sede istruttoria, si rileva che l'area di pertinenza del rione di S. Avendrace, ricca di valenze storiche, archeologiche e paesaggistiche di notevole importanza, evidenziate con la proposta di adozione del 21 febbraio 2007, necessita di un'adeguata tutela e valorizzazione e pertanto la disciplina proposta per la zona 1.1 appare congrua. Peraltro, l'iniziativa di valorizzazione in atto mediante il completamento del parco produrrà benefici per tutto il quartiere in relazione alla collocazione attribuitagli all'interno del vincolo. Le aree più prossime a quelle di massima tutela dovranno, infatti, armonizzarsi verso obiettivi di alta qualità paesaggistica quale scenario di sfondo dell'area più importante. Inoltre le prescrizioni della zona 2 prevedono la possibilità di operare interventi di nuova edificazione, infrastrutturazione e servizi da redigersi con criteri di elevata qualità architettonica ed in conformità alle normative in materia di tutela ambientale.

La somma di queste previsioni non potrà che valorizzare complessivamente il quartiere, accrescendone altresì anche la qualità della vita.

Tuttavia, al fine di scongiurare i paventati blocchi, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, eliminando le parole «senza ricostruzione» dalla disciplina generale di cui alla zona 2 di tutela orientata, punto 3).

Conseguentemente, la disposizione sarebbe così modificata: «Sono altresì ammessi gli interventi di demolizione di edifici recenti incongrui con i caratteri storici, architettonici ed urbanistici dei luoghi interessati».

Con le osservazioni presentate la società Impresa Sarda Industria Edilizia SAR.IN. S.r.l chiede che le aree di proprietà della società (censite presso l'UTE di Cagliari al foglio n. 10, mappale n. 44 sub aq, mappale n. 25, per complessivi mq 3013) vengano classificate come zona 3, di tutela parziale, anziché zona 2.1, di tutela orientata, paventando limiti edificatori derivanti da quest'ultima disciplina in relazione alle prescrizioni di visibilità.

Si ritiene, come emerso in sede istruttoria, che la disciplina della zona 2.1 non precluda le potenzialità edificatorie dell'area in questione e non comporti limiti riguardo ai criteri sulla visibilità che potranno trovare soluzione adeguata in sede urbanistica e paesaggistica.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Con le osservazioni presentate la signora Desogus Elvira lamenta l'impossibilità di concludere un contratto definitivo di compravendita con l'impresa Cocco, alla quale è legata da un contratto preliminare e contesta l'apposizione del vincolo che comporterebbe l'impossibilità di portare a termine i lavori di edificazione del fabbricato.

Al riguardo, come emerso in sede istruttoria, si deve osservare che le considerazioni esposte dalla signora Desogus non apportino nuovi elementi di natura tecnico scientifica alla proposta di vincolo, ma esprimano un interesse privato di tipo patrimoniale, recessivo, nella fattispecie, rispetto all'interesse pubblico sotteso alle valutazioni poste a base della dichiarazione di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004.

Le valutazioni poste a base della dichiarazione di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 pongono, infatti, l'interesse pubblico in posizione preminente su ogni altro interesse privato concorrente.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Nel merito delle osservazioni formulate dal comune di Cagliari sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico approvata in data 21 febbraio 2007 dalla commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e acquisite le relative valutazioni predisposte dai competenti uffici regionali in sede istruttoria, si osserva quanto segue.

Con la prima osservazione il comune chiede in base a quale disposizione formale la commissione abbia esteso il procedimento di verifica del notevole interesse pubblico ad un ambito territoriale estremamente più vasto rispetto a quello identificato con la deliberazione n. 19/12 del 12 maggio 2006 (pag. 10).

La giunta rileva che l'atto di iniziativa di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 42 del 2004 si identifica con la richiesta formalizzata dal presidente della commissione regionale in veste di direttore generale sulla base non solo della deliberazione della giunta n. 19/12 del 12 maggio 2006, ma anche delle deliberazioni della giunta n. 46/1 del 14 novembre 2006 (recante «Provvedimenti per la salvaguardia paesaggistica della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari») e n. 1/2 del 9 gennaio 2007 (recante «Progetto di valorizzazione dell'area archeologica in località Tuvixeddu - Cagliari. Realizzazione porta del Parco»).

La richiesta scaturisce dalla constatazione del sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto rispetto alla proposta formulata il 16 ottobre 1997 dalla Commissione provinciale delle bellezze naturali.

Si consideri, infatti, che nell'area sono emersi, nel corso degli ultimi anni, nuovi elementi di conoscenza, tra i quali «la presenza di un sistema di grotte e di emergenze di indubbio interesse e valore storico ed archeologico, strettamente connesse con l'area archeologica di Tuvixeddu, non precedentemente rilevabili alla percezione visiva e paesaggistica per la presenza dei fabbricati sul fronte strada e perciò difficilmente individuabili dalle autorità preposte alla tutela, per i necessari provvedimenti di salvaguardia» (deliberazioni della giunta regionale n. 19/12 del 12 maggio 2006 e n. 1/2 del 9 gennaio 2007).

Detti elementi, suscettibili di ampliare significativamente la gamma dei valori paesaggistici posseduti dall'area, hanno suggerito la necessità di formulare una richiesta finalizzata ad avviare un procedimento ex art. 138 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per la valutazione, da parte della commissione competente, circa la sussistenza di notevole interesse pubblico, ex art. 136, dell'area stessa così come modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006, in sintonia con i contenuti della Convenzione europea sul paesaggio del 2000.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Con la seconda osservazione il comune lamenta l'«assoluta mancanza di coinvolgimento concreto dell'amministrazione comunale», in quanto le due consultazioni dei rappresentanti del comune medesimo sarebbero state effettuate esclusivamente per una «forma di galateo istituzionale», contrariamente a quanto prescritto dall'art. 132 (recte 138), comma 1, decreto legislativo n. 42 del 2004.

La prima audizione del comune di Cagliari è avvenuta il 29 gennaio 2007; la seconda audizione ha avuto luogo nella seduta del 21 febbraio 2007.

A tal proposito si osserva che, in forza dell'art. 138, alla Commissione regionale per il paesaggio è riconosciuto, nell'ambito della propria attività istruttoria, il compito di «consultare» i comuni interessati e che, come si evince dal verbale n. 7, la commissione ha scelto di consultare il comune di Cagliari attraverso «audizioni», tenute nel corso dei lavori.

Peraltro, l'obbligo di procedere alla «consultazione» non implica la necessità di formale richiesta di parere all'ente locale interessato da parte della commissione regionale. Nel silenzio della legge circa i tempi e le modalità di consultazione, si può, infatti, ritenere sufficiente l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri dell'ente locale interessato formulati, anche solo verbalmente nel corso delle sedute della commissione stessa, così come si è puntualmente verificato.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Con la terza e quarta osservazione l'amministrazione comunale lamenta il fatto che la commissione regionale per il paesaggio abbia omesso di prendere in considerazione il progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di S. Avendrace PIA CA17 Sistema dei Colli e gli accordi di programma sottoscritti il 15 settembre ed il 3 ottobre 2000 al fine di dare attuazione allo stesso.

Al riguardo si rileva che l'art. 138 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prescrive alla commissione regionale di acquisire le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, di procedere alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, di valutare la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136 e, eventualmente, di proporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

La proposta deve essere motivata con esclusivo «riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni». La proposta deve, inoltre, contenere le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'art. 143, comma 1.

Il primo comma dell'art. 138 del Codice del paesaggio non prevede, dunque, un esame retroattivo delle diverse azioni eventualmente proposte sul sito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Il contenuto e gli obiettivi dei richiamati accordi di programma appaiono confliggere con i principi posti a fondamento della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Peraltro, dalle analisi e dagli studi effettuati preliminarmente all'avvio delle procedure in oggetto sui luoghi interessati, è emerso che le attività di trasformazione del sito rappresentano una evidente ed irrimediabile compromissione dei beni e delle aree.

La giunta rileva ulteriormente che la ragione che ha portato all'apposizione del vincolo è l'interesse pubblico superiore rispetto alla realizzazione del PIA richiamato, come precisato dal parere del prof. Paolo Urbani, e ritiene pertanto che il PIA debba essere rimodulato in coerenza con le prescrizioni contenute nella proposta della commissione regionale per il paesaggio e con i relativi vincoli.

Inoltre la proposta della commissione si muove nella logica di una tutela complessiva e generale come previsto dall'art. 136 del Codice Urbani.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Con la quinta osservazione il comune lamenta la mancata analisi storica della strumentazione urbanistica e l'efficacia e la ragionevolezza delle prescrizioni proposte dalla commissione.

In proposito si osserva che non rientra fra i compiti della commissione quello di approfondire tematiche di pianificazione urbanistica che in ogni caso devono risultare conseguenti e subordinate alle valutazioni relative alla tutela.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Con la sesta osservazione il comune lamenta la mancata considerazione dello stato di fatto del territorio alla data di sospensione dei lavori proponendo misure di tutela di un paesaggio già modificato.

Al riguardo si rileva che la commissione ha dato atto nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli approfondimenti di carattere storico, culturale, naturale, morfologico dell'area interessata e dalla stessa effettuati ed ha proposto misure atte a salvaguardare quanto non ancora compromesso, indicando possibili alternative di riqualificazione.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Con la settima osservazione e con l'integrazione del 3 luglio 2007, il comune rileva l'inattendibilità della proposta di istituzione del nuovo vincolo nella parte in cui si fa riferimento alla direttiva n. 92/43 CEE del 24 maggio 1992, per giustificare le misure di tutela proposte. Contesta, altresì, l'esistenza di habitat naturali che giustifichino l'ampliamento del vincolo.

Al riguardo si osserva che la non appartenenza del sito alla Rete Natura 2000 non esclude la necessità di tutelare le specie vegetazionali individuate dalla citata direttiva, che sono certamente presenti nell'area in oggetto come risulta dagli studi richiamati dalla commissione.

Si rileva, inoltre, che da un punto di vista naturalistico nell'area le componenti vegetazionali presenti danno luogo a equilibri ecologici specifici da salvaguardare. Questo fatto è sicuramente rilevante, ma non unico o decisivo in un'analisi paesaggistica che mira a garantire la conservazione di quegli equilibri unici che scomparirebbero via via che il cemento e l'edificato in genere dovessero sostituire la vegetazione e occupare gli spazi.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

L'ottava e la nona osservazione segnalano la presunta inattendibilità della relazione della Commissione regionale per il paesaggio anche nella parte in cui indica che studi recenti di natura storica ed archeologica «consentono di integrare e superare l'analisi preliminare della proposta di dichiarazione di notevole interesse» del 16 ottobre 1997. Secondo il comune, la Commissione regionale per il paesaggio avrebbe sviluppato le proprie analisi prevalentemente sulla base degli aspetti storici ed archeologici; inoltre, i ritrovamenti e le presenze citate nella proposta di vincolo sarebbero stati conosciuti ed oggetto di pubblicazioni scientifiche antecedentemente al 1997. L'estensione, rispetto alla proposta elaborata nel 1997 dalla Commissione provinciale della tutela delle bellezze naturali, dell'area sottoposta a vincolo ed alla sua perimetrazione non sarebbe, quindi, motivata.

Si ritiene a riguardo che la motivazione della proposta di dichiarazione si configuri come logica e congrua in rapporto ai parametri di cui all'art. 138 del citato decreto legislativo. La proposta appare diffusamente motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che hanno significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che sono percepite come tali dalle popolazioni.

Sulla base degli stessi parametri è stata formulata la proposta di «specifica disciplina di tutela» di cui all'art. 138, comma 2.

In particolare, nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico approvata il 21 febbraio 2007, la Commissione regionale per il paesaggio ha motivato ampiamente (si vedano le prime tredici pagine del documento) circa la decisione di estendere l'area paesaggisticamente vincolata rispetto alla proposta del 16 ottobre 1997 (in particolare pagg. 2-3, 5, 6-7, 9, 11 e 12-13).

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Con la decima osservazione il comune pare equiparare la disciplina paesaggistica proposta dalla Commissione alla zonizzazzione urbanistica, individuando la corrispondenza della zona 1 con la zona H e paventando addirittura una riduzione degli standard a disposizione.

Si rileva a riguardo che non rientra sicuramente fra i compiti della Commissione quello di approfondire tematiche di pianificazione urbanistica. Non appare, inoltre, pertinente l'equiparazione tra la disciplina vincolistica, peraltro graduata, proposta dalla Commissione, e la classificazione di zona H. È vero invece che una corretta pianificazione urbanistica deve prendere innanzi tutto in considerazione le valenze delle aree da pianificare e quindi i vincoli esistenti.

Pertanto, tenuto conto di quanto deliberato dall'ufficio in sede di controdeduzione, si propone di non accogliere l'osservazione.

Con le osservazioni presentate dal signor Addari Italo titolare della società Silos S.r.l. e dal signor Giorgio Cellino contitolare dell'Industria Sarda Molini S.p.a., si chiede che le aree di proprietà delle società vengano stralciate dalla zona da sottoporre a vincolo in vista della realizzazione di un intervento di recupero urbano dell'ex pastificio di via Po.

Benché le osservazioni siano state presentate oltre il termine previsto, si propone, anche alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, di esaminarle ugualmente e di ritenerle non accoglibili in quanto si ritengono condivisibili le motivazioni della Commissione sulla delimitazione della subzona 2.2. Si rileva, peraltro, che la riqualificazione ed il recupero risultano ammissibili se coerenti con le prescrizioni della zona 2 e della subzona 2.2, congiuntamente applicate.

Il presidente, di concerto con gli assessori degli enti locali, finanze e urbanistica e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, richiamando la proposta formulata dalla Commissione regionale per il paesaggio il 21 febbraio 2007 e in sintonia con le istruttorie effettuate dai competenti uffici dell'amministrazione regionale, esaminate le osservazioni, propone di respingere le stesse ad eccezione del parziale accoglimento dell'osservazione proposta dal Comitato spontaneo di quartiere del rione di Sant'Avendrace, per le motivazioni sopra esposte, e procedere all'adozione del provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del contesto Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis.

La giunta regionale, valutate le risultanze istruttorie dei competenti uffici, sentita la proposta formulata dal presidente, di concerto con gli assessori degli enti locali, finanze e urbanistica e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, visto il parere favorevole del direttore generale della presidenza;

Delibera:

di approvare le controdeduzioni proposte dagli uffici competenti ed espresse in premessa in relazione alle osservazioni presentate;

di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio, allegata alla presente deliberazione, con le modifiche derivanti dal parziale accoglimento dell'osservazione proposta dal Comitato spontaneo di quartiere del rione di Sant'Avendrace di cui al punto precedente;

di dichiarare di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004, l'area di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis, così come delimitata nella proposta della Commissione regionale per il paesaggio;

di prendere atto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui al punto precedente, costituisce, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, parte integrante del Piano paesaggistico regionale;

di dare mandato agli assessori competenti affinché venga rapidamente realizzato, anche in collaborazione con il comune di Cagliari, il progetto di tutela, conservazione e ripristino delle aree di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis secondo le indicazioni contenute nello studio del prof. Gilles Clement;

di incaricare i competenti uffici regionali degli adempimenti amministrativi di notifica e di pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/2004 nonché dell'esecuzione della medesima per quanto di competenza.

Cagliari, 22 agosto 2007

Il presidente: SORU

AVVERTENZA:

La deliberazione completa di allegati è consultabile nel sito internet istituzionale all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/ e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna del 20 settembre 2007.

07A07996

REGIONE UMBRIA

Provvedimento relativo all'acqua minerale

Con determinazione dirigenziale del 22 agosto 2007, n. 7651, la Società italiana acque minerali S.p.a., con sede in zona industriale Padule di Gubbio, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 48/87 alla modifica della denominazione dell'acqua minerale «Lieve» in «Rugiada».

07A07980

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con determinazione presidenziale n. 13 del 5 settembre 2007, il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera ha nominato il dirigente dell'ente, dott. Achille Spada, nuovo conservatore del registro imprese della provincia di Matera, ai sensi dell'art. 8, punto 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in sostituzione del dott. Salvatore Bucceri che, a far data dal 30 settembre 2007, terminerà il proprio mandato di segretario generale dell'ente.

07A08002

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Crotone, con determinazione dirigenziale n. 109 del 14 marzo 2007, ha disposto il ritiro dei marchi di identificazione dei metalli preziosi delle sotto elencate imprese, con contestuale cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle indicate imprese sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione:

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Motivo del ritiro
22KR	Zasso Sandro Giuseppe	Savelli	2	Cessazione attività
34KR	Alfieri Pietro Paolo	San Nicola dell'Alto	1	Cessazione attività

07A07968

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-219) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.